

le cooperative agricole per godere dei benefici della presente legge. »

Mi pare che sia la conseguenza di quanto è stato già detto prima.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Io ho già dichiarato nel mio discorso che accetto questa aggiunta, perchè qualifica bene l'indole di siffatte cooperazioni rurali che debbono essere fra piccoli proprietari e non degenerare in altre forme di capitalismo.

Poichè ho la parola pregherei l'onorevole relatore di voler bene pensare se l'aggiunta che egli propone in nome della Commissione, e a cui consento per il significato suo provvidissimo, sia necessaria. Già l'onorevole Agnini ha chiarito alla Camera che l'articolo 14 del regolamento esprime forse in un modo più completo il pensiero che qui si vorrebbe indicare, e l'articolo 14 del regolamento è stato sempre finora eseguito. Io mi accosto al suo pensiero che la gara fra le cooperative può essere buona, ma la concorrenza al ribasso è un'opera fraticida e non so intendere come possano germinare nelle società cooperative questi sentimenti di Caino contro Abele. (*Si ride*). Ora io sono pienamente consenziente nel suo ordine di idee, ma bisogna pure riconoscere che il regolamento attuale l'esprime più chiaramente, perchè il regolamento dice: oltre il minimo sarà indicato anche il massimo ribasso che le società concorrenti possono offrire.

CABRINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CABRINI, *relatore*. La Commissione sapeva perfettamente di questa disposizione del citato articolo del regolamento, tuttavia al relatore ed alla Commissione stessa sono pervenute lettere di cooperative che insistono nella necessità di trasportare questa disposizione dal regolamento nella legge, appunto perchè in molti casi il regolamento non è stato osservato; e si pensa, mi pare non inopportuno, che una disposizione di tanta importanza stia meglio nella legge che non nel regolamento.

LUZZATTI, *ministro del tesoro*. Allora ripeterrebbe: oltre il minimo sarà indicato anche il massimo.

CABRINI. « La misura dei ribassi ammissibili nella licitazione privata. »

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Pare che sia diverso il concetto. La legge potrà avere più efficacia, quantunque il regolamento fatto per eseguire la legge debba avere lo stesso valore, e se non si osserva il regolamento possiamo pensare anche che non si osservi la legge; ma lasciamo da parte questo. Io vorrei che nella legge s'in-

troducessero le parole del regolamento (*Si! si!*), cioè, che l'aggiudicazione avverrà in base ad una scheda scritta nella quale oltre il minimo sarà indicato il massimo ribasso che le cooperative concorrenti potranno offrire.

CABRINI, *relatore*. Perfettamente, purchè ci sia nella legge.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Io non ho difficoltà di trasferirlo dal regolamento alla legge, ma domanderei che fossero riprodotte le parole del regolamento.

CABRINI, *relatore*. La Commissione consente. »

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la prego di dire come viene trasformato l'articolo secondo.

CABRINI, *relatore*. L'articolo 2 viene modificato sostituendo alle parole: « l'obbligo nelle amministrazioni di fissare la misura dei ribassi ammissibili nelle licitazioni private » le altre lette dall'onorevole ministro del tesoro e che sono contenute nell'articolo 14 del regolamento. (*Conversazioni tra l'onorevole relatore ed il ministro del tesoro*).

PRESIDENTE. Dunque la Commissione propone di stralciare da questo articolo secondo la parte, che costituirà il vero e proprio articolo 2, e che suona così:

« Nelle licitazioni private colle Società cooperative, l'amministrazione appaltante avvertirà nel capitolato speciale che l'aggiudicazione avverrà in base ad una scheda segreta nella quale oltre al minimo, sarà indicato anche il massimo ribasso che le Società concorrenti possono offrire.

Va bene, onorevole relatore?

CABRINI, *relatore*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Pongo a partito questo articolo 2, novamente formulato dal Governo d'accordo con la Commissione.

(È approvato).

Passeremo ora all'articolo 3, che è poi l'articolo 2 del disegno di legge della Commissione al quale sono sopresse le parole: « e l'obbligo nelle amministrazioni di fissare la misura dei ribassi ammissibili nella licitazione privata » perchè sono la sostanza dell'articolo 2 testè approvato.

Leggo questo articolo 3:

« È data al Governo del Re la facoltà di stabilire i limiti e le garanzie per la applicazione della legge, anche nei rapporti con le amministrazioni soggette alla vigilanza governativa ed i doveri e diritti delle cooperative idonee a fruire dei vantaggi della presente legge. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ghigi.

GHIGI. Dirò brevissime parole anche perchè l'ora non comporta lungo discorso.